



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA  
DPB006 SERVIZIO ENTRATE  
DPB006001 UFFICIO GESTIONE ORDINARIA TASSA AUTOMOBILISTICA**

**DGR n. 935 del 30/12/2024**

**OGGETTO:** ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990. APPROVAZIONE SCHEMA.



Direzione Generale della Regione

*DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

**Riunione di Giunta del:** 30/12/2024

**Presidente:** MARCO MARSILIO

<b>Componenti della Giunta:</b>	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA**

**DPB006 SERVIZIO ENTRATE**

**DPB006001 UFFICIO GESTIONE ORDINARIA TASSA AUTOMOBILISTICA**

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E AUTOMOBILE

**OGGETTO:** CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI  
EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990. APPROVAZIONE SCHEMA.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**RICHIAMATI**

-il D.P.R. n. 881/1950 e ss.mm.ii. di approvazione dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI) dal quale si evince che:

- ai sensi dell'articolo 4, l'ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, ...; attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto, l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito con R.D.L.15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli uffici degli Automobile Club;

-l'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale, con decorrenza 1° gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono state attribuite interamente alle Regioni;

-l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 25.11.1998 n. 418 "Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali" con

il quale è stabilito che il controllo e la riscossione della tassa automobilistica sono effettuati direttamente dalle regioni anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;

-la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 recante “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali” ha istituito e disciplinato la tassa automobilistica regionale;

-il decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, articolo 51, che stabilisce:

- al comma 2-bis, *“allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”*;

- al comma 2-ter, *“L'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis”*;

## **RICHIAMATI, ALTRESÌ**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, che, all'articolo 15 dispone che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

- la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, la quale:

- all'articolo 12, comma 4, individua le seguenti condizioni che devono essere soddisfatte affinché un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientri nell'ambito di applicazione della medesima direttiva:

a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

- nei considerando nn. 5 e 33, illustra i principi rispettivamente in base ai quali le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di organizzare la prestazione di servizi con strumenti diversi dagli appalti pubblici come pure di decidere di fornire congiuntamente i rispettivi servizi pubblici mediante cooperazione senza essere obbligate ad avvalersi di alcuna forma giuridica; i medesimi principi, inoltre, chiariscono come tale cooperazione possa riguardare tutti i tipi di attività connesse alle responsabilità affidate alle amministrazioni partecipanti, ivi incluse attività complementari e possa prevedere eventuali trasferimenti finanziari;

- nel considerando n. 31, precisa come all'interno di un quadro di incertezza giuridica, "Si dovrebbe garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non dia luogo a una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati nella misura in cui pone un fornitore privato di servizi in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti";

- all'art. 1, paragrafo 6, stabilisce che "gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva";

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che all'art. 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa", comma 4, stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

- stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- l'ordinanza del 30 giugno 2020 C-618/19 con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (nona sezione), pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato "*se osta al diritto europolitano, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma regionale come l'art. 1, comma 121, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014 n. 16, che consente l'affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica dalla Regione Campania all'ACP*", ha chiarito come la conclusione di un accordo di cooperazione tra enti del settore pubblico deve apparire come il compimento di un iter di cooperazione tra i partecipanti allo stesso e può riguardare tutti i tipi di attività connesse alla

prestazione di servizi e alle responsabilità affidati alle amministrazioni partecipanti;

- la sentenza n. 04589/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che, nel respingere il ricorso avverso la deliberazione n. 136/2024 con la quale Regione Campania ha affidato all'ACI il servizio di gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica, ha argomentato riconoscendo che *“l'archivio delle T.A. appartiene ex lege ad ACI e questo implica...un know how irreperibile sul mercato. L'archivio consente ad ACI di seguire, attraverso una banca dati di antiche origini, la vita di un veicolo sin dalla sua prima immatricolazione in qualsiasi regione o provincia italiana sia avvenuta ed in ogni suo successivo trasferimento di proprietà o possesso; tale archivio consente quindi, ai fini dell'anagrafica tributaria, quale ne siano stati i titolari passati ed attuali, di stabilire chi sia il soggetto passivo, per ciascun periodo d'imposta, della T.A. e chi quindi il soggetto pubblico legittimato ad esigerne la riscossione. Nessun operatore, al di fuori di ACI, possiede questi dati storici costantemente aggiornati, in quanto solo quest'ultimo ente, sin dalla sua fondazione, siccome investito ex lege di funzioni pubbliche, è stato autorizzato in esclusiva dallo Stato a raccogliervi, trattarli e gestirli, costruendo un archivio di sua esclusiva proprietà e che nessun altro soggetto può possedere. Da questo discende che l'accordo stipulato...ha ad oggetto non un servizio pubblico potenzialmente concorrenziale, ma l'attività di ACI che fa riferimento alle sue pubbliche funzioni; di conseguenza, le norme del d.lgs. n. 36/2023 non si applicano alla fattispecie, in quanto la funzione per quale la Regione si “avvale” della collaborazione di ACI (gestione dell'archivio) non rientra nel concetto di appalto, né di concessione. Ed in effetti, la Regione beneficia di una funzione di ACI (gestione dell'archivio nazionale dei veicoli), in virtù della l. 449/1997, nonché del regolamento esecutivo di cui al D.M. n. 418/1998. Allo stesso modo, ACI è legittimata, quale ente pubblico non economico, ad esercitare tale “funzione pubblica” e non un servizio contendibile”.*

## **CONSIDERATO CHE**

- il richiamato art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 delinea la costruzione di un archivio integrato delle tasse automobilistiche finalizzata a *“migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione...”*...*“nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa...”* attribuendo altresì una funzione di integrazione e coordinamento al Pubblico Registro Automobilistico;

- l'ACI, soggetto istituzionalmente competente alla gestione del PRA, in attuazione dell'articolo 51, commi 2bis e 2quater del decreto-legge n.124/2019 e ss.mm.ii., così come comunicato con nota del 23 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate a tutte le Regioni e Province Autonome, gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) e, ai sensi dell'art. 5 del D.M.418/98, svolge funzioni sussidiarie per la gestione delle tasse automobilistiche, offre funzioni di scambio/integrazione/ pulizia dei dati con gli archivi regionali e rende disponibili tutte le informazioni che sono utili alla corretta gestione fiscale dei veicoli con procedure complementari ed incrementali a quanto già previsto dal Pubblico Registro Automobilistico che è la base normativa di riferimento per

i ruoli tributari;

- l'archivio regionale delle tasse automobilistiche può essere considerato quale sottoinsieme dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche;
- ai sensi del DM 418/98 sull'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) sono integrate le funzioni sussidiarie indispensabili alla gestione della tassa automobilistica regionale;
- la Regione Abruzzo non si è dotata di un proprio sistema informativo di gestione del tributo e dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, laddove insiste, invece, la necessità di avere un archivio sistematicamente e costantemente aggiornato rispetto ai dati dei soggetti passivi della tassa auto, arricchito della complessità dei rapporti, della condivisione dei dati e di tutti quegli altri elementi tali da connotare una particolare integrazione tra le numerose componenti relative alla fiscalità dell'auto;
- l'ACI, gestore del PRA e responsabile dell'Archivio Nazionale Tasse Automobilistiche (ANTA) ha l'esigenza di curarne sistematicamente e costantemente l'aggiornamento anche sulla base delle informazioni e degli atti di data certa acquisiti dalle Regioni nella gestione complessiva della tassa automobilistica (es. vendita, rottamazione, decesso intestatario, trasferimento in altra Regione di un proprietario/utilizzatore, di un certificato di storicità di un veicolo, ecc.);
- il "dialogo" degli archivi regionali con ANTA consente, altresì, la riconciliazione delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali nei casi in cui una posizione passi dalla soggettività passiva di una Regione (con propria disciplina in termini di pretesa tributaria, regimi agevolativi, strumenti di recupero bonario e coattivo) a quella di altra Regione, con altra e diversa disciplina del tributo;

**DATO ATTO CHE** con deliberazione n. 428 del 02.08.2022, la Giunta Regionale, nel prendere atto della relazione delle strutture regionali competenti in materia di entrate e di informatica, ivi allegata, e nel condividerne le conclusioni, per le quali *“tenuto conto dell'evoluzione che interessa la gestione della tassa automobilistica regionale in termini di integrazione delle basi informative per la realizzazione dell'archivio integrato imposta dalla citata normativa statale nonché dei continui cambiamenti che interessano i processi e gli strumenti per la riscossione ordinaria e coattiva del tributo e che incidono sui volumi e sulle modalità di assistenza ai contribuenti realizzati dall'Amministrazione Regionale in sede di sperimentazione di un nuovo modello di gestione della tassa, si ritiene che la prosecuzione della cooperazione con l'ACI, dotata da sempre di elementi di flessibilità rispetto alle scelte regionali, possa assicurare ad oggi la più efficace ed efficiente gestione del tributo”*, ha approvato uno schema di accordo di cooperazione con ACI in materia di tassa automobilistica regionale, con durata triennale decorrente dal 01.01.2022;

#### **ATTESO CHE**

- l'accordo di cooperazione tra l'ACI e l'Amministrazione Regionale sottoscritto in esecuzione della D.G.R. n. 428/2022 scadrà il 31.12.2024;
- per quanto rappresentato, è indispensabile, ai fini della corretta gestione dell'archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche e del correlato espletamento delle funzioni regionali in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso, la prosecuzione della

cooperazione;

## **EVIDENZIATO CHE**

- ACI ha sviluppato un nuovo sistema applicativo di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e dell'archivio regionale quale suo sottoinsieme, previsti dal DM 418/98, denominato N-STAR;

- il nuovo archivio nazionale ANTA è stato costituito, così come previsto dall'art. 5 comma 4 del D.M. 418/98, dai dati trasmessi dal PRA, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale e, a seguito delle nuove disposizioni normative, sopra citate, dai dati trasmessi dal sistema informativo del PRA quali i dati degli utilizzatori e dei veicoli con targa estera e dei veicoli concessi in noleggio lungo termine;

- il nuovo sistema:

a) consente ad ACI di ottemperare agli obblighi derivanti dall'attuazione delle norme di cui al DM 418/98 e garantisce al contempo alle amministrazioni regionali/provinciali una puntuale e corretta gestione e fruizione dei dati presenti su ANTA;

b) è stato sviluppato con un alto grado di integrabilità con i sistemi informatici regionali (sistema di gestione documentale, sportello regionale servizi) e con la piattaforma PagoPA e con i servizi esposti su IOAPP;

c) consente ad ACI e Regione Abruzzo di semplificare e facilitare la complessiva gestione del tributo;

- la portabilità del sistema N-STAR, secondo le regole previste dal CAD e in accordo a quanto ribadito nella determinazione Agid del 15.12.2021 n. 628, consente alla Regione di utilizzare proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico nel quale viene integrato l'archivio nazionale (ANTA), che è stato qualificato al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/2019, per garantire la continuità del servizio;

**ESAMINATO** lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e Automobile Club Italia in materia di tasse automobilistiche regionali (All. A), comprensivo dei seguenti elaborati, costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- “Tabella processi e delle attività” (All. 1) nella quale sono evidenziati i processi e le attività oggetto di cooperazione, la partecipazione dell'Amministrazione Regionale e dell'ACI alle singole attività e le relative responsabilità;

- prospetto dei costi differenziali a carico della Regione Abruzzo denominato “Valorizzazione Risorse ACI – Prospetto Rimborso Costi” (All. 2);

- accordo che disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (All. 3);

**RILEVATO CHE** lo schema accordo di cooperazione ha durata annuale (01.01.2025-31.12.2025), con possibilità di proroga alle medesime condizioni per una ulteriore annualità, prevedendo che le Parti, come nel precedente accordo, si riservino la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al medesimo Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico;

#### **VALUTATO CHE**

- la cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, in qualunque forma venga attuata, ha il suo presupposto nei principi di economicità, efficienza ed efficacia di buona amministrazione e di rispondenza alle finalità e agli interessi pubblici (art. 97 della Costituzione);

- l'accordo di cooperazione in materia di tassa automobilistica regionale condiviso tra gli uffici regionali e l'ACI, per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, prevede la gestione integrata dell'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e dell'Archivio regionale delle tasse automobilistiche quale suo sottoinsieme, previsti dal DM 418/98, attraverso un nuovo sistema applicativo di gestione denominato N-STAR.;

- la cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'ACI è fondata su una pluralità di elementi quali:

a) il perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione, l'aggiornamento e la bonifica degli archivi di rispettiva competenza, il controllo di qualità, la sicurezza dei dati e la generazione delle liste delle posizioni fiscali nonché per la realizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di supporto reciproco alle predette attività e all'integrazione e coordinamento dei rispettivi archivi;

b) la reciprocità della cooperazione quale risulta dalla circostanza che ciascuna parte svolge attività a supporto della gestione dell'archivio istituzionalmente attribuito all'altra parte nonché dalla messa a disposizione da parte di entrambe le parti di risorse professionali, beni e servizi informatici, locali e relazioni istituzionali per la realizzazione delle attività riportate nella "Tabella delle attività e dei processi";

c) l'effettività della cooperazione quale risulta dalla flessibilità della medesima e dal continuo adattamento della attività oggetto di cooperazione alle scelte legislative, organizzative e di processo portate avanti dalla Regione nella sperimentazione (tuttora in corso) del miglior modello di gestione della tassa automobilistica;

- la cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'ACI non viene a configurarsi come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e rimborso di costi preventivamente

valorizzati ed effettivamente sostenuti e rendicontati. Tutto ciò in coerenza con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute;

- è da escludere che, per le attività interessate dalla cooperazione, non solo la Regione, ma anche l'ACI svolgano alcuna attività sul mercato aperto, tanto da determinare turbative del mercato sulla libera prestazione dei servizi o sulla concorrenza;

- le attività di cui all'allegato Schema di Accordo di Cooperazione sono svolte dalle Parti ai sensi dell'art. 4, comma 5 secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

- l'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello n. 956-1004/2018 in materia IVA, ha ritenuto che l'attività svolta dall'ACI a favore delle Regioni/Province autonome, possa ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, per carenza sia del presupposto soggettivo che oggettivo e, conseguentemente, le somme percepite da ACI non sono da assoggettare a tale tributo;

- le somme pertanto sono da assoggettare al pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 2,00 per ciascuna rendicontazione trimestrale, per l'importo complessivo annuale di Euro 8,00;

**RITENUTO** per tutto quanto sopra espresso,

- di approvare lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e Automobile Club Italia in materia di tasse automobilistiche regionali (All. A), comprensivo dei seguenti elaborati, costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- “Tabella processi e delle attività” (All. 1) nella quale sono evidenziati i processi e le attività oggetto di cooperazione, la partecipazione dell'Amministrazione Regionale e dell'ACI alle singole attività e le relative responsabilità;

- prospetto dei costi differenziali a carico delle Regione Abruzzo denominato “Valorizzazione Risorse ACI – Prospetto Rimborso Costi” (All. 2);

- accordo che disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (All. 3);

- di dover autorizzare il Dirigente del Servizio Entrate alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, all'eventuale apporto di modifiche di carattere tecnico gestionale al medesimo accordo, ivi incluse quelle derivanti da sopravvenuti adempimenti di legge, nonché all'eventuale definizione di una diversa disciplina in materia di trattamento dei dati, ove ciò si renda opportuno per la migliore tutela dei dati medesimi e degli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione Regionale;

**DATO ATTO, INFINE, CHE** il presente accordo comporta oneri a carico del bilancio regionale quantificabili entro l'importo massimo di € 879.337,00 la cui copertura finanziaria è assicurata nei limiti dell'integrale stanziamento di competenza del capitolo di spesa 11465/2, "Oneri per la riscossione della tassa automobilistica regionale", dell'annualità 2025 del bilancio di previsione vigente;

**PRESO ATTO:**

- del parere favorevole sotto il profilo della legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Entrate – DPB006, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n.77/99;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Risorse, in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.77/99;

**DELIBERA**

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e Automobile Club Italia in materia di tasse automobilistiche regionali (All. A), comprensivo dei seguenti elaborati, costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- “Tabella processi e delle attività” (All. 1) nella quale sono evidenziati i processi e le attività oggetto di cooperazione, la partecipazione dell'Amministrazione Regionale e dell'ACI alle singole attività e le relative responsabilità;
- prospetto dei costi differenziali a carico delle Regione Abruzzo denominato “Valorizzazione Risorse ACI – Prospetto Rimborso Costi” (All. 2);
- accordo che disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (All. 3);

2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Entrate alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, all'eventuale apporto di modifiche di carattere tecnico gestionale al medesimo accordo, ivi incluse quelle derivanti da sopravvenuti adempimenti di legge, nonché all'eventuale definizione di una diversa disciplina in materia di trattamento dei dati, ove ciò si renda opportuno per la migliore tutela dei dati medesimi e degli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione Regionale;

3. di dare atto che presente accordo comporta oneri a carico del bilancio regionale quantificabili entro l'importo massimo annuale di € 879.337,00 la cui copertura finanziaria è assicurata nei limiti dell'integrale stanziamento di competenza del capitolo di spesa 11465/2, “Oneri per la riscossione

della tassa automobilistica regionale”, dell’annualità 2025 del bilancio di previsione vigente;

4. di dare atto che la presente deliberazione come pure l’accordo di cooperazione di cui al punto 1 potranno essere integralmente pubblicati in quanto non contengono dati da omettere e saranno pubblicati nelle competenti sezioni dell’home page istituzionale.

**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA  
DPB006 SERVIZIO ENTRATE  
DPB006001 UFFICIO GESTIONE ORDINARIA TASSA AUTOMOBILISTICA**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Cinzia De Michele  
*(Firmato elettronicamente)*

---

RESPONSABILE UFFICIO  
Cinzia De Michele  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPB006 SERVIZIO ENTRATE  
Lorenza De Antoniis  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPB DIPARTIMENTO RISORSE - Sede L'Aquila  
Fabrizio Giannangeli  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A04 Bilancio; Strategia naz.le aree int.; Sport e imp. sport.; Ragioneria; Patrimonio; Erp; Informatica; Sistemi territoriali della conoscenza; Personale;  
Controllo di gest enti strum. e soc. part.  
Mario Quaglieri  
*(Firmato digitalmente)*

---

### RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

**Nome allegato:** ALLEGATO A\_ABRUZZO\_SCHEMA ACCORDO - 2025.pdf  
**Impronta** B36871DC7F83E554A92DB3CC4C96E5110907CF21F1C0485C165509365EF24F29

**Nome allegato:** ALL. 1 TABELLA PROCESSI - 2025.pdf  
**Impronta** 3721C7A823003157E9E42EC5BF2877B70336C10AE401FCF6BC07AF7F7588C21E

**Nome allegato:** ALL. 2 RIMBORSO COSTI ACI - 2025.pdf  
**Impronta** 3FC48587E87C20787D1F9AE0E584CDCC62D2C44C0FB0E5EAFCD1CAAE48195760

**Nome allegato:** ALL. 3 Accordo stipulato ai sensi dell'art. 28 GDPR 679 2016.pdf  
**Impronta** 159219A440EE6AD839BF4F4329CF94E5D9FF805D426219E337318276663749DB



## **RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA  
DPB006 SERVIZIO ENTRATE  
DPB006001 UFFICIO GESTIONE ORDINARIA TASSA AUTOMOBILISTICA**

*(Firmato digitalmente da)*

**MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE**

Data: 30/12/2024 13:49:35

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

*(Firmato digitalmente da)*

**EMANUELA MURRI  
SEGRETARIO**

Data: 30/12/2024 14:12:06

Nr. di serie certificato: 944479494590345665